lire sei: se la multa non è pagata entro 24 ore dall'intimazione al capitano quartier mastro di legione, la pena si converte in un giorno di arresto, da subirsi immediatamente nella Camera di disciplina;

« Per la seconda volta, con un simile arresto di due giorni, e con

l'inserzione del nome nell'ordine del giorno.

Per la terza volta, con eguale arresto fra i cinque e i dieci giorni,
e con la pubblicazione del nome a stampa per il circondario della legione.

« Il giudizio compete al capo battaglione, che si farà assistere dal capitano relatore, e dal sottotenente segretario del Consiglio di disciplina.

« La guardia che, chiamata a questo giudizio, non comparisce, è giu-

dicata in contumacia.

« In caso di nuova recidiva la Guardia viene incorporata nella truppa di linea; ma il giudizio ne compete ad un Consiglio, da instituirsi di volta in volta dal capo battaglione e composto del capo battaglione come presidente, del capo relatore, del sottotenente segretario, di un capitano, di un sottotenente, di un sergente, di un caporale e di due guardie semplici.

« 3. Il Comando generale della Guardia civica è incaricato dell' ese-

cuzione del presente decreto. »

Il rappresentante G. B. Tornielli chiede di poter dare alcuni schiarimenti in appoggio della urgenza.

Premetto che parlo anche a nome del collega rappresentante Carlo

Ruffini, meco associatosi nella proposta.

Fra le tante imperfezioni del Regolamento organiso 20 maggio 1848 per la Guardia civica, due ve ne sono le quali reclamano un provvedimento urgente, che non potrebbe essere ritardato, senza pregiudizio del servizio, dal progetto di una modificazione generale al Regolamento suddetto, di cui dovrà occuparsi la Commissione che avete testè nominata, o cittadini rappresentanti, in seguito alle petizioni del Comitato direttore del Circolo italiano, e del cittadino Federico Witen.

E poichè il lavoro di questa Commissione non sarà si lieve, mentre è sempre meno agevole il riformare che il costruire, e mentre le difficolta si presentano maggiori, ove si tratta di por mano ad una legge, che, avendo per base il sentimento spontaneo e generoso di un popolo, deve poi provvedere per quei casi parziali che rendono affiacchito o sordo questo sentimento; così sorge, a nostro credere, la necessità della legge transitoria che sottoponiamo alla vostra sanzione, e che ci viene suggerita dall'esperienza di sedici mesi.

Questa legge risguarda: 1. il sistema delle sostituzioni; 2. le puni-

zioni pei mancanti alle chiamate in servizio.

Quanto al primo, l'articolo 82 del Regolamento organico è così

concepito:

« Il servizio nelle guardie civiche stazionarie è obbligatorio e per-« sonale. Nessuno quindi può farsi rappresentare nell'onorevole incarico « di guardia civica.

« Le sostituzioni non sono permesse se non che fra guardie civiche « dello stesso battaglione, e dietro approvazione dei capitani, i quali